



A CHIARE LETTERE - CONFRONTI

Silvia Baldassarre

(borsista di ricerca in Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Scienze giuridiche)

**A proposito della "lettera scarlatta":
problema "giuridicamente irrilevante"? Alcune riflessioni ***

*About the 'scarlet letter':
A 'legally irrelevant' problem? Some considerations **

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La circolare misteriosa - 3. Sulla presunta "forza normativa" di una circolare - 4. Vedere il proprio nome su una tomba: un problema "giuridicamente irrilevante"? - 5. Il sonno della ragione genera mostri.

ABSTRACT: The contribution, stimulated by a rebuttal article, delves into the issue of the unsolicited burial of foetuses; it reconstructs the research work on the Cattin Circular, which founds the moral duty of such burial. The Circular cannot be found at *the Ministry of Health itself*.

1 - Premessa

Le brevi riflessioni qui esposte sono state stimulate dalla lettura del contributo del Dott. Dentilli "*La sfera e la croce*", ovvero *i feti abortiti come rifiuto da distruggere o come resti mortali da onorare*¹, pubblicato in questa Rivista in risposta all'articolo di chi scrive *A come aborto: la "lettera scarlatta" del XXI secolo nel Giardino degli angeli*². In primo luogo, l'aut-aut

* Contributo non sottoposto a valutazione - Article not submitted to a double-blind revue.

¹ **A. DENTILLI**, "*La sfera e la croce*", ovvero *i feti abortiti come rifiuto da distruggere o come resti mortali da onorare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 9 del 2021.

² **S. BALDASSARRE**, *A come aborto: la "lettera scarlatta" del XXI secolo nel Giardino degli angeli*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2021.



presente nel titolo scelto dall'Autore sembra suggerire un'interpretazione dello scritto del tutto infondata, in quanto esprime un'antitesi di posizioni arbitrariamente ipotizzate e indebitamente attribuite. L'argomento dei "resti mortali da onorare" - "Dal dì che nozze e tribunali ed are / diero alle umane belve esser pietose / di se stesse e d'altrui"³ - è stato infatti oggetto di ben più profonde riflessioni filosofiche, religiose, etiche, poetiche, per cui mi sembra semplicistica e insussistente la pretesa di ridurlo a una pseudo-dialettica, falsa in quanto artatamente costruita, o di circoscriverlo all'interno di un'arida polemica. In altri termini, non è in discussione l'onore da attribuire ai resti mortali.

Cercando quindi di porsi in un ambito dialettico più prettamente scientifico, laicamente orientato - come risulta necessario in un contesto in cui convivono fedi, convinzioni, culture e tradizioni diverse - e pur allontanandoci dal tema del precedente contributo per accettare il perimetro argomentativo selezionato da Dentilli, va evidenziata una palese contraddizione tra la premessa del suo intervento e il successivo sviluppo: riferendosi all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, egli osserva che "trattasi di disposizione avente una formulazione incerta, la quale si presta a letture variegata"⁴. Da tale, condivisibile, premessa arriva poi ad argomentare una lettura, la sua, che si pretende essere - tra le "variegata" - quella vera e giusta.

Il corollario logico che sembra quindi potersi dedurre, considerato che le norme orientano la prassi applicativa, è l'esigenza di dover superare - non solo in questa fattispecie - quegli aspetti patologici della nostra produzione legislativa che la rendono talvolta "oscura"⁵, sfrondandola del troppo e del vano. Tale esigenza appare tanto più necessaria se si considera che l'ambiguità di alcune formule - ad esempio la formula "chi per essi" presente nel quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 1990 - può ingenerare interpretazioni che autorizzano l'intervento di estranei non legittimati, come alcune associazioni religiosamente orientate, le quali, seppur avulse da ogni tipo di rapporto con la famiglia, entrano nella piena disponibilità del prodotto abortivo, decidendone la sepoltura e la religione⁶. In aggiunta alle argomentazioni già sviluppate a riguardo nel

³ U. FOSCOLO, *I sepolcri*, vv. 91-93

⁴ A. DENTILLI, "La sfera e la croce", cit., p. 27.

⁵ M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Laterza, Roma-Bari, 2010.

⁶ Associazioni che, per l'Autore, hanno "a cuore la tutela della dignità dei prodotti del concepimento". A. DENTILLI, "La sfera e la croce", cit., p. 33. Per l'Autore non ha alcuna rilevanza che tale "tutela" avvenga in spregio di una serie di diritti fondamentali argomentati dei soggetti coinvolti.



precedente contributo, si rileva che la formula “chi per essi” corrisponde solitamente a “chi ne fa le veci”, non a “chiunque” indifferentemente.

La questione non è meramente nominalistica, ma implica rilevanti effetti pratici nella dimensione individuale, tra i quali rientra, nel caso di specie, la violazione del diritto al rispetto della “vita privata”. Quest’ultima, garantita dall’art. 8 Cedu, è un concetto ampio, che comprende, tra l’altro,

“il diritto all’autonomia personale e allo sviluppo personale [...]. Riguarda argomenti come l’identificazione di genere, l’orientamento sessuale e la vita sessuale [...], l’integrità fisica e psicologica di una persona [...] così come le decisioni di avere e non avere un figlio o di diventare genitori genetici [...]”⁷.

Il concetto di vita privata include altresì elementi relativi all’identità di una persona, come il suo nome, la sua foto, la sua integrità fisica e morale⁸. Nella Risoluzione sul diritto al rispetto della vita privata del Consiglio d’Europa si afferma che tale diritto “[...] deve proteggere l’individuo non solo dalle interferenze delle autorità pubbliche, ma anche da quelle delle persone e delle istituzioni private!”⁹.

Contrariamente al giudizio di “irrilevanza giuridica” espresso da Dentilli¹⁰, il caso di una donna che scopre (fortuitamente) una tomba in cui giacciono (a sua insaputa) i resti del feto abortito identificati con una croce (non richiesta) recante il suo nome (in spregio al diritto di privacy assicurato dall’art. 21 della legge 194 del 1978) non solo è giuridicamente rilevante¹¹, ma anche gravemente preoccupante in un momento storico in cui il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza viene costantemente osteggiato, pericolosamente minacciato o sconosciuto¹². È tristemente

⁷ CEDU, GC, *A, B e C c. Irlanda* (ric. n. 25579/05), 16 dicembre 2010, § 212 (disponibile in <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-154612%22%5D%7D>).

⁸ CEDU, G.C., *Von Hannover C. Allemagne* (n. 2), 7 febbraio 2012, § 95 (in <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109027>).

⁹ Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée (in <https://pace.coe.int/fr/files/16641>).

¹⁰ A. DENTILLI, “La sfera e la croce”, cit., p. 33.

¹¹ Il caso dei feti sepolti nel Cimitero Flaminio, esaminato del Tribunale di Roma, ha avuto un esito interessante; nonostante l’archiviazione è stato rilevato che il fatto in contestazione non è stato mosso da alcuna finalità di profitto, ma risulta essere conseguenza di un’erronea prassi posta in essere *ab initio* dalla struttura sanitaria in cui è avvenuta la procedura di aborto.

¹² Si pensi alla Polonia, ove già vigeva in materia una tra le leggi più restrittive nell’Unione europea (legge n. 17 del 7 gennaio 1993) che consentiva l’interruzione di gravidanza solo in tre casi: pericolo di vita per la madre, gravissima malformazione del



emblematica di questo clima reazionario la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America del 24 giugno 2022, in cui si afferma: "We [...] hold that the Constitution does not confer a right to abortion" e che "the authority to regulate abortion must be returned to the people and their elected representatives"¹³. È stato così abrogato lo storico precedente *Roe v. Wade* del 22 gennaio 1973, nel quale la Corte Suprema aveva riconosciuto l'aborto come un diritto costituzionalmente garantito.

Non è difficile immaginare un ritorno a un panorama geopolitico americano prevalentemente antiabortista come quello antecedente la sentenza *Roe*, in cui l'interruzione volontaria di gravidanza era considerata reato in trenta Stati, in altri tredici era consentita solo nei casi di pericolo di vita per la donna, stupro, incesto o malformazioni fetali, e solo in quattro Stati era possibile per volontaria decisione¹⁴.

feto, stupro. Con la sentenza del 22 ottobre 2020 (Sygn. akt K 1/20) la Corte costituzionale polacca ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui prevedeva l'aborto in caso di grave malformazione del feto, in quanto lesiva dei principi costituzionali della protezione della vita e della dignità umana (il testo della sentenza è disponibile in lingua originale in <https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy>).

Si pensi altresì a Malta, che resta l'unico Stato della Ue a punire ancora penalmente l'aborto in ogni circostanza, e, fuori dallo spazio Ue, a El Salvador e alle altre ancora numerose realtà che ostacolano di diritto o di fatto l'interruzione volontaria di gravidanza. Relativamente all'Italia, si veda l'allarmante indagine "Legge 194. Mai dati", presentata in data 11 ottobre 2021 al XVIII Congresso dell'Associazione Luca Coscioni, secondo la quale in Italia ci sono almeno "[...] 15 strutture ospedaliere in cui il 100% dei ginecologi è obietto e [...] 5 presidi in cui la totalità del personale ostetrico o degli anestesisti è obietto. Ci sono poi 20 ospedali con una percentuale di medici obiettori che supera l'80% [...]". All'indagine ha risposto solo il 60% circa delle ASL e delle aziende ospedaliere censite dal Ministero della salute (cfr. www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/in-almeno-quin dici-ospedali-italiani-ce-il-100-di-ginecologi-obiettori-di-coscienza). Le criticità relative all'attuazione della legge n. 194 del 1978 saranno ulteriormente sviluppate *infra* nel par. 4.

¹³ Supreme Court of The United States, sentenza nella causa *Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health, et al. v. Jackson Women's Health Organization et al.*, No. 19-1392, 597 U.S. (2022) del 24 giugno 2022, p. 69 (disponibile in https://www.olir.it/wp-content/uploads/2022/06/19-1392_6j37.pdf).

¹⁴ Per un commento alla sentenza si vedano: **P. ANNICCHINO**, *Il diritto all'aborto nella giurisprudenza della Corte Suprema americana: una storia controversa ancora da scrivere*, in *OLIR.it*, 15 luglio 2022 (disponibile in <https://www.olir.it/focus/il-diritto-allaborto-nella-giurisprudenza-della-corte-suprema-americana-una-storia-controversa-ancora-da-scrivere/>); **A. BURATTI**, *Egregiously Wrong. Errori e mistificazioni della Corte Suprema nella decisione di disincorporation del diritto delle donne all'interruzione volontaria della gravidanza*, in *Diritti Comparati*, 14 luglio 2022 (disponibile in <https://www.diritticomparati.it/egregiously-wrong->



2 - La circolare misteriosa

La prassi della sepoltura dei feti in assenza della richiesta dei genitori si fonda su una presunta “doverosità morale”, espressa nella Circolare telegrafica del Ministero della Sanità 500/2/4/270 del 16 marzo 1988 (ministro Donat Cattin), secondo la quale “lo smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali [...] seppur legittimo urta contro i principi dell’etica comune”. Tale prassi, tuttavia, si fonda su un testo che, come si vedrà nel prosieguo, lo stesso Ministero della Salute non è in grado di reperire.

La Circolare telegrafica del Ministero della Sanità 500/2/4/270 del 16 marzo 1988 (ministro Donat Cattin) è stata menzionata in molteplici circostanze: è stata oggetto di interrogazioni parlamentari, nel 1988¹⁵ alla Camera dei Deputati e nel 1992 al Senato¹⁶; in ambedue le interrogazioni si

errori-e-mistificazioni-della-corte-suprema-nella-decisione-di-disincorporation-del-dirittodelle-donne-all'interruzione-volontaria-della-gravidanza/?utm_source=dlor.it&utm_medium=twitter); **C. CARUSO**, *Originalismo e politicità della Corte suprema degli Stati Uniti*, in AIC, 7/2022 (disponibile in www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/07-2022-originalismo-e-costituzione).

¹⁵ Si riporta uno stralcio dell’interrogazione parlamentare presentata dagli onorevoli Angeloni, Dignani Grimaldi, Sanna, Turco, Montecchi, Bianchi Beretta, Tarantelli, Bernasconi, Bertone, Ceci Bonifazi, Colombini, Fachin Schiavi, Gramaglia, Lo Cascio Galante, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pellegatti e Lorenzetti Pasquale: «Ai Ministri della sanità e dell’interno - Per sapere - premesso che in data 16 marzo 1988 con circolare telegrafica n. 500/2/4/270 del ministro della sanità, pervenuta all’assessore regionale alla sanità delle Marche, si dettano disposizioni in materia di “seppellimento di prodotti di concepimento abortivi di presunta età inferiore alle 20 settimane” modificando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 “Regolamento di polizia mortuaria”, che all’articolo 7 comma 3 prevede la facoltà di sepoltura a richiesta dei genitori; la circolare ministeriale introduce invece un obbligo di sepoltura appellandosi a “principi di etica comune”; i suddetti “principi di etica comune” in realtà sembrano più corrispondere a convincimenti di parte, pregiudizialmente contrari alla legge 194/78; tale disposizione si configura come un attacco alla legge 194/78 con l’intento di dissuadere attraverso tali forme l’interruzione volontaria di gravidanza e con il rischio di un ritorno alla clandestinità -: se si ritiene legittimo che con circolare ministeriale si introducano modificazioni al regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica; se la circolare è stata inviata a tutte le regioni e come è stata finora recepita dalle regioni e dalle unità sanitarie locali; se non ritiene opportuno revocare urgentemente la circolare suddetta»: vedi Camera dei Deputati, X Legislatura - Atti Parlamentari, Resoconto stenografico della seduta del 10 maggio 1988, p. 13815 (disponibile in http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stenografici/sed0122/sed0122.pdf).

¹⁶ Questa interrogazione riguardava l’inaugurazione di un monumento intitolato al “Bambino mai nato”, avvenuta il 28 dicembre 1991 nella città di L’Aquila, organizzata da



evidenziava l'opportunità di revocare urgentemente la circolare, ritenuta un "attacco" alla legge n. 194 del 1978, e si poneva in dubbio la legittimità di introdurre, attraverso una semplice circolare, modificazioni a un decreto del Presidente della Repubblica; essa viene citata in numerosi contributi scientifici, nei quali tuttavia non viene precisata la fonte; inoltre si rinviene nei siti web di diverse associazioni no-choice¹⁷; essa è stata altresì oggetto di un articolo apparso su l'Unità del 4 maggio 1988¹⁸.

Il testo originale della Circolare sembra però irrintracciabile, come ha rilevato anche Dentilli, e il suo reperimento si è di fatto rivelato infruttuoso¹⁹. In seguito ai numerosi tentativi, che non si esauriscono in quelli citati in nota, inizialmente solo l'Armata Bianca (associazione no-choice di L'Aquila) ha fornito, precisando di non accampare nessuna pretesa di autenticità, una trascrizione della circolare Donat Cattin, che tuttavia non riporta alcuna data.

un'associazione locale del Movimento per la vita, l'Armata bianca, che, in base alla Circolare Donat Cattin, raccoglieva i resti dei feti abortiti presso il locale ospedale e li seppelliva nel cimitero senza il consenso dei genitori. Vedi Senato della Repubblica, X Legislatura - Atti Parlamentari, Resoconto stenografico della seduta del 28 gennaio 1992, pp. 17-22 (disponibile in www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/318279.pdf).

¹⁷ Si vedano a mero titolo esemplificativo: **ASSOCIAZIONE DIFENDERE LA VITA CON MARIA**, *bambini non nati, che cosa fare? Un gesto d'amore* (in www.advm.org/seppellimento/); **ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII**, *Sepoltura dei bimbi morti prima di nascere* (in <https://www.apg23.org/downloads/files/La%20vita/Maternit%C3%A0%20Difficile/maternit%C3%A0%20difficile/Modalit%C3%A0%20Sepoltura%20dei%20bimbi%20morti%20prima%20di%20nascere.pdf> - nel sito si riporta anche la presunta trascrizione della circolare anzidetta); **ARMATA BIANCA**, *Che dice la legge italiana a questo riguardo* (in www.armatabianca.org/it-IT/vita/58-che-dice-la-legge-italiana-a-questo-riguardo).

¹⁸ **M.S. PALIERI**, "Anche i feti vanno sepolti". *Ordine del Ministro*, 4 maggio 1988 (in https://archivio.unita.newshttps://archivio.unita.news/assets/main/1988/05/04/page_009.pdf).

¹⁹ La ricerca si è svolta in senso pluridirezionale. Tra i vari interlocutori figurano il Polo bibliotecario parlamentare, la Biblioteca del Ministero della Salute, la Biblioteca dell'Archivio Centrale dello Stato, l'Archivio Storico di Poste Italiane, gli Archivi generali del Consiglio e della Giunta della Regione Toscana, l'Archivio Donat-Cattin, l'Archivio storico de l'Unità; anche la ricerca sulle banche dati giuridiche, sulla G.U, sul Bollettino ufficiale del Ministero della Sanità o in riviste, come gli Annali della Sanità pubblica e Ragiusan: Rassegna Giuridica della Sanità, ha avuto esito negativo. Sono state inoltre interpellate numerose Aziende Sanitarie Locali e l'Assessorato alla Sanità di molte Regioni (in primis Marche e Umbria in quanto prime destinatarie della circolare). Si ringraziano l'Avv. Carla Corsetti del Foro di Frosinone e la Dott.ssa Silvia Bruni della Biblioteca universitaria di Firenze per il prezioso aiuto prestato nella ricerca della circolare.



Il 5 giugno 2021 il Polo bibliotecario parlamentare ha così risposto via mail:

«[...] in riferimento alla ricerca avviata la scorsa settimana, segnaliamo che nel Bollettino ufficiale del Ministero della Sanità del 1988 sono riportate in ordine cronologico, e in modo più tempestivo del solito rispetto alla data di emanazione, tutte le circolari; tuttavia, nessuna reca la data del 16 marzo e la loro numerazione è molto diversa da quella richiesta (es. Circolare n. 18 del 26 febbraio della Direzione generale Servizi di medicina sociale; Circolare n. 19 del 18 marzo 1988 della Direzione generale degli Ospedali); né vi si trova quella di Donat Cattin, più volte citata in altre fonti (anche riportando brani del testo, ma senza mai citare la fonte di pubblicazione) sempre col numero 500/2/4/270 e talvolta come circolare "telegrafica"».

In data 5 luglio 2021 è pervenuta la risposta via mail da parte del Ministero della Salute, che ha prodotto una trascrizione della circolare in questi termini:

“L’attuale Regolamento di Polizia mortuaria DPR 21.10.1975 n. 803 all’articolo 7 (rimasto pressoché immodificato nell’ultima versione del Regolamento DPR 10.9.1990) penultimo comma prevede su richiesta dei genitori il seppellimento del concepimento abortivo in età inferiore alle 20 settimane. Si ritiene che il seppellimento debba di regola avvenire anche in assenza di detta richiesta. [...]. Lo smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali [...] seppur legittimo urta contro i principi dell’ETICA COMUNE”²⁰.

La trascrizione prodotta dal Ministero della Salute risulta lievemente divergente a livello formale da quella fornita dall’associazione Armata Bianca, ma sostanzialmente sovrapponibile a livello contenutistico. Trattandosi di una trascrizione dell’atto originale fornita dal Ministero, sono state chieste delucidazioni sull’annotazione inserita tra parentesi, la cui presenza suscita perplessità, in quanto si riferisce a un atto successivo (Regolamento D.P.R. 10 settembre 1990) rispetto alla data di emissione della circolare (1988). La risposta del Ministero, datata 12 agosto 21, è stata la seguente:

«Si fa riferimento all’istanza in oggetto, in cui chiede delucidazioni sulla copia della Circolare telegrafica n. 500/2/4/270 del 16 marzo 1988 del Ministro della Sanità Donat Cattin, che le abbiamo trasmesso in data 5 luglio 2021. Al riguardo, si rappresenta che, pur a seguito di un’approfondita ricerca negli archivi del Ministero, non è stato

²⁰ Cfr. la trascrizione allegata in calce al presente articolo. Il sottolineato e i caratteri maiuscoli sono presenti nella trascrizione.



possibile reperire il documento originale richiesto dalla S.V., anche in considerazione del fatto che lo stesso è stato prodotto da oltre un trentennio. La copia che le abbiamo inviato fa parte di una raccolta rilegata di circolari, conservata nella biblioteca del Ministero della Salute. È evidente che detta copia costituisce una trascrizione successiva della circolare in questione per uso interno degli uffici e alla stessa finalità risponde l'annotazione inserita tra parentesi, che dice che l'art. 7 del regolamento di polizia è "rimasto pressoché immodificato nell'ultima versione del Regolamento D.P.R. 10.9.1990"».

Anche per il Ministero, quindi, "non è stato possibile reperire il documento originale". Ciò di cui il Ministero dispone sembra dunque essere una trascrizione successiva (di cui non si specifica la data), comprensiva di annotazioni aggiunte, per "uso interno degli uffici", conservata in una "raccolta rilegata di circolari" di cui non vengono precisati gli estremi. La circolare sembra costituire un mistero.

3 - Sulla presunta "forza normativa" di una circolare

Nel precedente lavoro si affermava, e lo si ribadisce in questa sede, che una circolare (nel caso di specie la misteriosa circolare Donat Cattin), che stabilisce la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età inferiore alle venti settimane di regola anche in assenza della domanda dei genitori, contrasta con la previsione di cui all'art. 7 del D.P.R. del 21 ottobre 1975, n. 803, in seguito reiterata nell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Dentilli osserva invece che

«[...] non si può condividere l'affermazione per cui la Circolare in questione - come ogni altra circolare - sarebbe "priva di qualsiasi forza normativa". Se è vero che la circolare non è fonte di diritto, non è altrettanto vero che la medesima sia priva di efficacia: infatti, gli uffici gerarchicamente sottoposti all'emittente sono tenuti a osservare quanto contenuto nell'atto in questione, pena il porre in essere una condotta configurante il vizio di eccesso di potere. Quindi, se un provvedimento della P.A. disattendente - senza adeguata motivazione - una circolare configura il vizio di eccesso di potere, ciò significa che, effettivamente, la circolare non è una fonte di diritto - altrimenti, si avrebbe il vizio della violazione di legge -, ma, parimenti, ciò significa anche che ogni circolare non è "priva di



qualsiasi forza normativa”, come vorrebbe l’Autrice, in quanto vincola gli uffici subordinati all’emittente»²¹.

La nozione di ‘circolare’ trae la sua origine in ambito militare ove fungeva da strumento di diramazione e comunicazione dell’ordine del comandante agli ufficiali subalterni²². Tale strumento ha successivamente assunto rilievo nella prassi amministrativa, in quanto valido mezzo per la trasmissione della conoscenza di atti con diversa natura e contenuto in uffici costituiti da una struttura complessa e pluripersonale come quelli che compongono la Pubblica Amministrazione²³. Le circolari vengono emanate di solito dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori per indirizzare in modo uniforme l’attività degli enti e degli organi subordinati o periferici²⁴. Secondo una dottrina ormai consolidata²⁵, esse costituiscono “misura di conoscenza” delle norme giuridiche, degli atti generali e dei provvedimenti particolari che veicolano. Le circolari attengono ai rapporti interorganici, in quanto atti meramente interni della P.A., la cui portata ed efficacia giuridica si esauriscono nei rapporti tra gli organismi menzionati e i loro funzionari. La circolare è sprovvista della natura di atto amministrativo sostanziale, in precedenza sostenuta da una parte della dottrina²⁶, e di qualsiasi forza normativa propria. Secondo Giannini, la circolare rappresenta “la forma principale di notificazione di dichiarazione nei rapporti amministrativi interni”²⁷. Per la Cassazione le circolari non costituiscono fonti di diritto, non producono effetti giuridici nei confronti di terzi estranei all’amministrazione, né obblighi in capo alla medesima; esse inoltre non acquisiscono efficacia vincolante nei confronti dell’amministrazione nemmeno come mezzo di interpretazione di norme

²¹ A. DENTILLI, “La sfera e la croce”, cit., p. 27.

²² M.S. GIANNINI, voce *Circolare*, in *Enc. Dir.*, vol. VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 1.

²³ R. GALLI, *Nuovo corso di diritto amministrativo*, I, Cedam, Padova, 2016, p. 36.

²⁴ Per Massimo Severo Giannini non è necessario il rapporto di gerarchia: la circolare può promanare anche da uffici subordinati ed essere diretta agli uffici sovraordinati in quanto non esiste una caratterizzazione soggettiva delle circolari (M.S. GIANNINI, voce *Circolare*, cit., p. 1).

²⁵ A. ROMANO TASSONE, *La normazione secondaria*, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a cura di), *Diritto Amministrativo*, I, Monduzzi, Bologna, 2005, p. 138, M.S. GIANNINI, voce *Circolare*, cit., p. 1.

²⁶ Si veda ad esempio G. SALEMI, *Le circolari amministrative*, A. Reber, Palermo, 1913, A.M. SANDULLI, *L’attività normativa della pubblica amministrazione (origine, funzione, caratteri)*, Jovene, Napoli, 1983, pp. 13, 14.

²⁷ M.S. GIANNINI, voce *Circolare*, cit., p. 3.



giuridiche, essendo destinate esclusivamente a esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti²⁸.

Poiché la circolare è indirizzata a una pluralità di soggetti e presenta un contenuto spesso generale e astratto, l'equivoco circa una loro presunta forza normativa permane tuttora, tanto da essere ancora dibattuta l'efficacia esterna di alcune tipologie di circolari: mentre per le circolari interpretative e informative²⁹ si riconosce pressoché unanimemente la mera rilevanza interna³⁰, più discussa è la categoria delle circolari normative volte a integrare norme generiche come fossero regolamenti delegati³¹; tuttavia essendo questi ultimi vincolati, *ex l. n. 400 del 1988*, a prescrizioni formali, procedurali e di pubblicità, si ritiene che anche in questo caso le circolari non acquisiscano efficacia esterna, restando semplici veicoli di trasmissione o di interpretazione dell'atto che contengono. Per le loro caratteristiche (incapacità di innovare stabilmente l'ordinamento, efficacia meramente interna, non autonoma impugnabilità³²) le circolari si distinguono ulteriormente dai Regolamenti³³, i quali sono invece

“espressione di una potestà normativa attribuita all'Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente

²⁸ Cass., sez. I, n. 2092 del 25 marzo 1983; Cass., sez. V, n. 14619 del 10 novembre 2000; Cass. civ., SS.UU., n. 23031 del 2 novembre 2007.

²⁹ Per le varie categorie di circolari elaborate si veda **A. CATELANI**, *L'efficacia esterna delle circolari contenenti norme giuridiche*, in *Giur. mer.*, 1979, IV, p. 264 ss.

³⁰ **D. MASTRANGELO**, *Sull'impugnabilità delle circolari e sulla loro rilevanza nel giudizio amministrativo*, in *Foro amm.*, 1979, I, p. 819. Secondo Corte di Cassazione n. 6185 del 10 marzo 2017, in tema di accertamento fiscale, la circolare dell'Amministrazione Finanziaria, non costituendo fonte di diritto, non vincola né il contribuente, né il giudice. Si vedano anche le sentenze Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 23031 del 2 novembre 2007, n. 237 del 9 gennaio 2009, n. 5137 del 5 marzo 2014, n. 21872 del 28 ottobre 2016.

Fa eccezione la circolare del Ministero dell'Interno nelle materie dello Stato civile poiché il D.P.R. n. 396 del 2000, all'art. 9.1 prevede in maniera specifica che l'ufficiale dello stato civile è tenuto a uniformarsi alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno. A tale circolare interpretativa, dunque, differentemente dalle altre circolari interpretative, si riconosce natura vincolante (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478). Per approfondimenti cfr. **R. GIOVAGNOLI**, *Compendio di diritto amministrativo*, Itaedizioni, Torino, 2020, p. 49.

³¹ **R. GALLI**, *Nuovo corso di diritto amministrativo*, cit., p. 36.

³² **F. G. SCOCA**, *Diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 776.

³³ Si veda anche T.a.r. Basilicata-Potenza, sentenza 28 marzo 2000, n. 197.



innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza"³⁴.

Anche l'efficacia delle circolari integrative o normative resta meramente interna; il loro carattere vincolante per i destinatari riguarda i casi ormai residuali dei rapporti di gerarchia propria, mentre in tutti gli altri casi i destinatari possono discostarsene, con congrua motivazione, senza integrare un illecito disciplinare, a meno che non vengano violate norme deontologiche³⁵. La Cassazione ha più volte ribadito ad esempio che le circolari dell'INPS non possono derogare alle disposizioni di legge e non possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni e ciò anche se si tratti di atti del tipo così detto normativo, che restano comunque atti di rilevanza meramente interna all'organizzazione dell'ente³⁶.

A proposito del carattere vincolante della circolare per gli uffici subordinati cui sono dirette - carattere dato per assodato da Dentilli (p. 27) - le Sezioni Unite della Cassazione hanno da tempo osservato che

«La circolare nemmeno vincola [...] gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla [...], senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge»³⁷.

Per la Cassazione, inoltre, la circolare non vincola nemmeno la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata. Ammettere infatti che

"l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sé [...] equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che [...] è in palese conflitto con il principio costituzionale

³⁴ Cass. civ., SS.UU., 28 novembre 1994 n.10124.

³⁵ **R. GALLI**, *Nuovo corso di diritto amministrativo*, cit., p. 37.

³⁶ Cassazione, n. 32 del 3 gennaio 2020; n. 11094 del 26 maggio 2005

³⁷ Cass. civ., SS.UU., 9 ottobre 2007 n. 23031.



della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 della Costituzione³⁸.

Il mutamento di indirizzo interpretativo da parte dell'Amministrazione potrà rilevare eventualmente in relazione all'affidamento creato nel destinatario dell'atto, dunque in ordine all'applicazione delle sanzioni. La possibilità di discostarsi è del resto riconosciuta anche dall'art. 17 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dal D. lgs. n. 165 del 2001, che consentono al dipendente pubblico di non rispettare l'ordine contenuto in norme interne, qualora esso risulti illegittimo³⁹.

Posto che non sussiste una rilevanza esterna della circolare - ma esiste una rilevanza esterna degli atti notificati mediante la circolare - non sussiste dunque nemmeno l'ipotesi di atto adottato in "violazione di circolare", in quanto il contrasto potrà delinarsi solo con il provvedimento contenuto nella circolare⁴⁰ e in tal caso l'atto è passibile di annullamento ma non in quanto contrasti con la circolare, "bensì perché viziato in un suo elemento per difformità dall'ordine (atto vincolante), o per difetto di ponderazione o di esposizione dei motivi che lo hanno fatto discostare dalla direttiva"⁴¹. Il vizio di eccesso di potere deriva dunque non dalla violazione della circolare, ma dalla difformità immotivata dell'atto dalla direttiva portata a conoscenza mediante la circolare⁴².

Va inoltre rilevato che l'esempio adottato da Dentilli a sostegno della sua tesi, relativo alla somministrazione del vaccino Vaxzevria, non gioca a favore dell'Autore, anzi confuta quanto da lui sostenuto. Egli afferma infatti:

«il Ministero della Salute, con Circolare n. 14358 del 7 aprile 2021, dispone, in relazione al vaccino Vaxzevria (già Astrazeneca):"si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle

³⁸ In senso conforme Cassazione n. 6185 del 10 marzo 2017; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6299: "tali atti di indirizzo interpretativo non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre, per gli organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano *contra legem*"; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2001, n. 4466: "La pubblica amministrazione può in via generale discostarsi dalle indicazioni contenute in una circolare, motivando adeguatamente tale scelta sulla base della concreta e specifica conformazione che si ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse". Sul punto cfr. **G. PICCIRILLI**, *La "riserva di legge". Evoluzioni costituzionali, influenze sovrastatali*, Giappichelli, Torino, 2019.

³⁹ **F. CARINGELLA**, *Compendio di diritto amministrativo*, Dike, Roma, 2014.

⁴⁰ **M.S. GIANNINI**, voce *Circolare*, cit., p. 4.

⁴¹ **M.S. GIANNINI**, voce *Circolare*, cit., p. 4.

⁴² **M.S. GIANNINI**, voce *Circolare*, cit., p. 4.



persone di età superiore ai 60 anni". Evidentemente, si nota come non sia proibito somministrare il vaccino in questione a infrasessantenni, ma difficilmente si troverà un'ASL che, disattendendo le valutazioni contenute nella suddetta Circolare, proceda in tal senso, assumendosi i relativi rischi» (pp. 27, 28).

La cronaca degli ultimi mesi ci ha dimostrato che le Asl, disattendendo le valutazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 7 aprile 2021, hanno proceduto alla somministrazione di tale vaccino agli infrasessantenni durante gli open day dedicati ai volontari.

4 - Vedere il proprio nome su una tomba: un problema "giuridicamente irrilevante"?

Nel merito, tra le considerazioni esposte da Dentilli, alcune appaiono poi decisamente singolari e opinabili; per esempio quando afferma:

"Se, poi, una donna che sia ricorsa all'IVG si sente a disagio nel vedere le sepolture dei feti abortiti, ciò sarebbe un problema giuridicamente irrilevante, alla stregua di quello di un sostenitore della legalizzazione delle droghe che si sentisse a disagio nel vedere la fila di tossicodipendenti davanti a un Ser.D"⁴³.

Ancora una volta si rimuove il problema principale, quello della donna che vede scritto il proprio nome su una tomba, problema giuridicamente rilevante al quale si risponde ricorrendo ad argomentazioni retoriche che prescindono dal merito. Equiparare il problema, con tutte le implicazioni che ne derivano, a un disagio, probabilmente emotivo, è oltremodo riduttivo e superficiale. Appare pertanto del tutto incongruente il paragone proposto e l'incongruenza diventa astrusità se lo si considera in sé: per quali ragioni, infatti, un sostenitore della legalizzazione delle droghe dovrebbe sentirsi a disagio nel vedere la fila di tossicodipendenti davanti a un Ser.D? Non si comprende dunque per quale motivo una donna dovrebbe sentirsi a disagio "nel vedere le sepolture dei feti abortiti". Il disagio invece si comprende in modo chiaro ed evidente se si considera che una donna vede sepolto, a sua insaputa e quindi senza il suo consenso, il feto da lei abortito, identificato da una lettera scarlatta, il suo nome, scolpito come marchio di infamia e della sua simbolica morte sociale.

Tra le altre "precisazioni", Dentilli osserva:

⁴³ A. DENTILLI, "La sfera e la croce", cit., p. 33.



“in capo alla madre non è riconosciuta alcuna facoltà di opporsi al seppellimento del feto abortito [...] pertanto, a fortiori, non si capisce in forza di cosa la medesima potrebbe contestare l'apposizione di una croce su quanto espulso”⁴⁴.

Giova ricordare le circostanze del caso in esame, già esposte nel precedente articolo: -

“Mesi prima la donna si era sottoposta a un aborto terapeutico e, in sede di adempimento delle pratiche burocratiche, aveva escluso la possibilità, richiestale espressamente, di procedere con le esequie e il seppellimento”;

quale sarebbe la *ratio* di tale richiesta, prevista dopo un'interruzione di gravidanza, se alla madre “non è riconosciuta alcuna facoltà di opporsi al seppellimento del feto abortito”? Ne deriva, *a fortiori*, che la madre - come si comprende agevolmente - potrebbe “contestare” l'apposizione di un qualunque simbolo religioso in un luogo di sepoltura da lei non autorizzato. Va poi rilevato che l'apposizione di default di un simbolo religioso (la croce o altri) su un loculo viola il diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.) e il principio di laicità che l'AMA, in quanto agenzia municipalizzata del Comune di Roma, avrebbe dovuto rispettare⁴⁵.

Ma sulla questione centrale, connessa all'apposizione del nome della donna sulla croce, Dentilli glissa, mentre preferisce rimarcare la “diffusa polemica” sull'obiezione di coscienza⁴⁶. Come già osservato, l'esposizione a imperitura memoria del nome della donna, visibile a un pubblico indeterminato e potenzialmente illimitato, integra il reato di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 del Codice della privacy. Il dato anagrafico non può nemmeno rispondere a esigenze di riconoscimento del loculo: la madre non ha disposto l'inumazione e dunque si rende inutile l'individuazione di una tomba non richiesta; inoltre il loculo viene di norma contrassegnato con i dati anagrafici del defunto, altrimenti la sepoltura è quella di un ignoto⁴⁷.

L'identificazione tra madre e feto abortito, che deriva dall'individuare il secondo col nome della prima, evidenzia un ulteriore aspetto paradossale: se il feto si considera come “parte anatomica” non può essere identificato con un nome anagrafico di persona; se il feto si considera “persona”, non può essere identificato con l'identità di un'altra

⁴⁴ A. DENTILLI, “La sfera e la croce”, cit., p. 37.

⁴⁵ Il punto è stato sviluppato in S. BALDASSARRE, *A come aborto*, cit., p. 20.

⁴⁶ A. DENTILLI, “La sfera e la croce”, cit., pp. 34-35 e nota 32.

⁴⁷ S. BALDASSARRE, *A come aborto*, cit., p. 7.



persona (la madre), se il feto si considera come appendice del corpo della genitrice, allora dev'essere la genitrice stessa a decidere o a prestare il consenso all'inumazione e all'apposizione di un simbolo religioso; se invece il feto non si considera come parte del corpo della genitrice, ma come *res nullius*, allora non è possibile identificarlo con le generalità della madre. Nel considerare le varie opzioni, tra loro alternative, non si può prescindere da quanto osservato dalla Corte costituzionale: "non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare"⁴⁸. Da tutto ciò si potrebbe dedurre una verosimile chiave di lettura: rivelando un dato particolare della persona, sembra manifestarsi l'intento di criminalizzare il comportamento della donna, sollecitandone la pubblica riprovazione.

Per ciò che concerne l'obiezione di coscienza, qualificare come "diffusa polemica" una tematica così densa di implicazioni giuridiche appare, ancora una volta, estremamente semplicistico e rivela la volontà di minimizzare la gravità delle ripercussioni dell'obiezione di coscienza sull'attuazione concreta della legge n. 194. Come ampiamente esposto nel mio precedente articolo, la questione invece risulta centrale, tanto che le Istituzioni europee e internazionali hanno più volte richiamato l'Italia e continuano a esprimere preoccupazione, da più di un decennio, sulla regressione che si sta verificando in materia di diritti riproduttivi e sulla difficoltà di garantire il rispetto e la corretta applicazione della legge n. 194⁴⁹.

Nel 2019 il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 13 febbraio, ha espresso "preoccupazione per la considerevole influenza esercitata sulla legislazione e (sul)le politiche nazionali dagli oppositori dei diritti riproduttivi e dell'autonomia delle donne soprattutto in alcuni Stati membri"⁵⁰. Le medesime preoccupazioni sono state espresse nel 2019 dalla Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović, in occasione della giornata internazionale della donna. Nel Rapporto del

⁴⁸ Corte cost., sentenza n. 27 del 1975.

⁴⁹ Si pensi al recente caso di Michele Mariano, unico medico disposto a praticare le interruzioni di gravidanza in Molise, il cui pensionamento da maggio 2021 è stato posticipato alla fine di dicembre 2021 visto che nessuno ha partecipato alla selezione pubblica per il reclutamento di un medico non obietto.

⁵⁰ Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (2018/2684(RSP), punto 42 (disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_IT.html).



2018 del Comitato europeo dei diritti sociali si è evidenziata la violazione da parte dell'Italia dell'art. 11 (*diritto alla protezione della salute*) e dell'art. E (*non discriminazione*) della Carta sociale europea, a causa della difficoltà di accesso al servizio di interruzione volontaria di gravidanza da parte delle donne, costrette spesso a cercare soluzioni alternative o a recarsi all'estero. Il Comitato inoltre ha rilevato la presenza di "significative disparità" a livello locale che, nonostante il dichiarato impegno del Governo, non sono ancora state dissipate.

Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo più volte si è pronunciata in merito, reiterando lo stesso concetto. La Corte ha rilevato:

"Mentre lo Stato gode di un ampio margine di apprezzamento nel definire le circostanze in cui autorizza l'aborto, una volta presa la decisione, il quadro giuridico corrispondente deve presentare una certa coerenza e consentire di tenere conto dei differenti interessi legittimi in gioco in maniera adeguata e in conformità con gli obblighi derivanti dalla Convenzione"⁵¹;

e ancora la Corte ha affermato:

[...] una volta che lo Stato, nei limiti del margine di valutazione [...]), adotta disposizioni di legge che consentono l'aborto in alcune situazioni, non deve strutturare il suo quadro giuridico in modo tale da limitare le reali possibilità di conseguirlo. In particolare, lo Stato ha l'obbligo positivo di creare un quadro procedurale che consente alla donna in gravidanza di esercitare effettivamente il diritto di accesso all'aborto legale"⁵².

Il Comitato per i Diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017⁵³ ha esortato l'Italia a far rispettare la legge 194 la cui applicazione, a causa del numero eccessivo di obiettori, mette a rischio i diritti delle donne. Il Comitato, che ha manifestato preoccupazione anche per la distribuzione territoriale dei medici obiettori e per il "numero significativo" di aborti clandestini, ha quindi osservato che "Lo Stato dovrebbe adottare misure necessarie per garantire il libero e tempestivo accesso ai servizi di aborto legale, con un sistema di riferimento valido". Stessa preoccupazione è stata espressa dal

⁵¹ Corte EDU, sentenza *A, B e C c. Irlanda*, [GC], n. 25579/05 del 16 dicembre 2010, § 249.

⁵² Corte EDU, sentenza *R.R. contro Polonia*, ric. n. 27617/04 del 26 maggio 2011, § 200. I passi delle sentenze (disponibili su <https://hudoc.echr.coe.int/>) sono stati da me tradotti.

⁵³ Human Rights Committee, *Concluding observations on the sixth periodic report of Italy*. Adopted by the Committee at its 119th session, 6-29 March 2017 (disponibile in <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6717183.pdf>).



Consiglio d'Europa⁵⁴, dall'OMS⁵⁵ e dal Parlamento Europeo; nella *Relazione sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi*⁵⁶ si afferma:

“Si osservi che sempre più spesso vengono posti ostacoli ai servizi per l'aborto in paesi che hanno leggi permissive in materia. In via principale, le donne devono confrontarsi con un ricorso non regolamentato all'obiezione di coscienza da parte degli operatori della sanità riproduttiva, con periodi di attesa obbligatori e consulenze di parte [...]. La pratica dell'obiezione di coscienza ha negato a molte donne l'accesso ai servizi di salute riproduttiva, per esempio a informazioni, all'accesso e all'acquisto di contraccettivi, a visite prenatali e all'interruzione legale della gravidanza. In Slovacchia, Ungheria, Romania, Polonia, Irlanda e Italia sono stati segnalati casi in cui quasi il 70% di tutti i ginecologi e il 40% degli anestesisti oppongono l'obiezione di coscienza alla possibilità di eseguire aborti. Questi ostacoli sono evidentemente in contrasto con le leggi sui diritti umani e con le norme mediche internazionali”.

Non si tratta dunque di diffusa polemica, ma si tratta di consentire l'applicazione di una legge dello Stato, che al di là delle posizioni personali favorevoli o contrarie all'interruzione di gravidanza, garantisce alle donne un diritto che, nei fatti, risulta ancora - a distanza di oltre quarant'anni - difficilmente esercitabile. Lasciando da parte i rimpianti, ancora diffusi, di un mondo, faticosamente sepolto, in cui le donne erano costrette a ricorrere clandestinamente all'interruzione di gravidanza, a prezzo della propria vita, si auspicano confronti costruttivi in materia, non frutto di contese ideologiche, ma finalizzati a elaborare soluzioni operative che non vanifichino gli obiettivi della legge⁵⁷.

⁵⁴ Relazione di **Ch. McCafferty**, Consiglio d'Europa, *Women's access to lawful medical care: the problem of unregulated use of conscientious objection*, 20 luglio 2010 (in <https://pace.coe.int/en/files/12506>); Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, Risoluzione 1763 del 7 ottobre 2010 sul diritto all'obiezione di coscienza nell'ambito delle cure mediche legali (in <http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=3&id=356>).

⁵⁵ World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, *Safe abortion: technical and policy guidance for health systems*, second edition, 2012 (in http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/9789241548434_eng.pdf;jsessionid=25840CE3CD575A1189CACC9118924C6C?sequence=1).

⁵⁶ Parlamento europeo, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, *Relazione sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi*, Relatrice **E. ESTRELA**, 2 dicembre 2013 (in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0426_IT.html, p. 25).

⁵⁷ Tra gli approcci costruttivi in materia si veda ad esempio **N. COLAIANNI**, *Il concorso per medici non obiettori all'IVG e il signor Traps*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 8 del 2017.



5 - Il sonno della ragione genera mostri

Per concludere, alcune brevi riflessioni sull'ultimo paragrafo, "A mo' di conclusione"⁵⁸, che sembra la vera chiave di lettura dell'articolo di Dentilli.

C'è da essere grati all'Autore per aver messo in guardia i razionalisti, attraverso il brano di Chesterton, dal rischio di finire in balia del "demone della pazzia" che li rende furiosi ed eccentrici iconoclasti, pervasi da un nichilismo che arriva a distruggere ogni cosa fino ad appiccare il fuoco anche al proprio nido (la casa), annientando così anche se stessi. Rievocando la storia "divertente"⁵⁹ di quanto può accadere ai razionalisti, Dentilli non si rende conto di ripercorrere la realtà storica "tragica" di quanto effettivamente accaduto nei secoli a causa dei fanatici di ogni tipo. In ogni epoca il fanatismo si è scagliato con violenza contro il pensiero libero e critico, capace di mettere in discussione verità assolute e

⁵⁸ A. DENTILLI, "La sfera e la croce", cit., pp. 37 e 38.

⁵⁹ Il riferimento è al brano citato da Dentilli: "La sua storia è piuttosto divertente, ed è anche una perfetta allegoria di quello che può succedere ai razionalisti come te. Egli cominciò, naturalmente, con il far sparire il crocefisso dalla sua casa, dal collo di sua moglie e perfino dai quadri. Diceva, come ben sai, che quella era una forma arbitraria e fantastica, che era una mostruosità e che chi la amava lo faceva solo perché era paradossale. Dopo di questo cominciò a diventare sempre più furioso e più eccentrico, tanto che avrebbe voluto abbattere le croci che sorgevano lungo i bordi delle strade, visto che viveva in un paese di tradizione cattolica. Alla fine, giunto all'apice della follia, s'arrampicò sul campanile della chiesa parrocchiale e ne strappò la croce, agitandola nell'aria e lanciandosi in un selvaggio soliloquio, lassù, sotto le stelle. Poi, in una sera d'estate, mentre si stava dirigendo verso casa, lungo un sentiero il demone della pazzia lo prese di colpo e lo trasformò, con quella violenza che può cambiare il mondo di una persona. Si era fermato, per un momento, a fumare di fronte a un'interminabile palizzata, quando i suoi occhi si aprirono sbigottiti. Non brillava una luce, non si muoveva una foglia, ma lui credette di vedere, come in un improvviso cambiamento di scena, quella lunghissima fila di pali trasformarsi in un esercito di croci legate le une con le altre, sulla collina e giù nella valle. E fu allora che, impugnando il suo pesante bastone, corse contro la palizzata come se avesse dovuto affrontare una schiera di nemici. Miglia dopo miglia, lungo il sentiero che lo portava a casa, sradicò e spezzò tutte le assi che incontrò lungo il suo cammino. Odiava la croce e ogni palo rappresentava per lui una croce. Quando tornò a casa era ormai completamente impazzito. Si lasciò cadere su una sedia ma subito schizzò su, perché le barre incrociate che tenevano unite le sedie gli ricordavano l'intollerabile immagine. Si buttò sul letto, soltanto per ricordarsi subito che anche questo, come tutte le cose fatte a regola d'arte che lo circondavano, era stato costruito su un progetto che in qualche modo gli ricordava una croce. Distrusse quindi tutti i mobili, appunto perché erano fatti di croci. Alla fine appiccò il fuoco alla sua casa, perché anche questa era fatta di croci". Il brano è tratto da G.K. CHESTERTON, *The Ball and the Cross* (1909), traduzione italiana di P. MORGANTI, *La sfera e la croce*, Morganti, Treviso, 2010, cap. I, p. 25 ss.



poteri dominanti. I fanatici delle diverse fedi/ideologie hanno così combattuto guerre, perpetrato massacri, distrutto civiltà, fomentato il terrorismo, hanno perseguitato, ieri come oggi, credenti e non credenti, liberi pensatori e pensatrici. Le pagine della nostra storia sono purtroppo costellate di fanatici che, utilizzando la religione, in piena consapevolezza del proprio operato (non in balia di un demone della pazzia), addormentando e quindi mettendo a tacere ogni criterio di giudizio razionale e critico e ogni dubbio, hanno interpretato in modo integralista e violento principi etici, religiosi, ispirati alla solidarietà, alla convivenza pacifica, al dialogo, diventando artefici di roghi e di atti di intolleranza.

Non è dunque l'eccesso di razionalità a generare follia distruttiva, ma è il sonno della ragione che genera mostri.

Trascrizione della Circolare telegrafica del Ministero della Sanità 500.2/4/270 del 16 marzo 1988 (ministro Donat Cattin), ricevuta via mail dal Ministero della Salute in data 5 luglio 2021

LA CIRCOLARE EMESSA DAL MINISTRO DELLA SANITA' DONAT CATTIN IN DATA 16 MARZO 1988 (Circolare telegrafica 500 / 2 / 4 / 270) recita:

L'attuale regolamento di polizia mortuaria DPR 21.10.1975 n. 803 all'articolo 7 (rimasto pressochè immutato nell'ultima versione del Regolamento DPR 10.9.1990) penultimo comma prevede su richiesta dei genitori il seppellimento anche dei prodotti del concepimento abortivi in età inferiore alle 20 settimane. Si ritiene che il seppellimento debba di regola avvenire anche in assenza di detta richiesta.

Lo smaltimento attraverso la rete fognante o i rifiuti urbani ordinari costituisce **violazione del Regolamento di Polizia mortuaria e del Regolamento di Igiene.**

Lo smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali (ex artt. 2 e 14 D.P.R. 10.9.1982 e punto 2.2 Deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10.9.1982 ti 915) seppur legittimo urta contro i principi dell'ETICA COMUNE.

Si rileva invece l'importanza dell'utilizzazione dei residui abortivi spontanei di interruzione volontaria di gravidanza per il rilevamento patologico e del cariotipo finalizzato ad una migliore conoscenza della frequenza di malformazioni congenite PURCHE' detta finalità sia controllabile e sia ESCLUSA qualsiasi altra utilizzazione dei prodotti abortivi.